

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3502 del 04/07/2017
Oggetto	Atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta LOGISTICA PALLET ITALIA SRL - Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3574 del 03/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 31714/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "**Logistica Pallet Italia Srl**" - Reggio Emilia.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Visto le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di modifica dell'autorizzazione unica ambientale, presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "**Logistica Pallet Italia Srl**", avente sede legale in comune di Reggio Emilia - Via Cartesio n.30, e stabilimento ubicato in comune di **Reggio Emilia - Via Cartesio n.2/1**, concernente l'attività di fabbricazione e vendita di imballaggi in genere ivi comprese le riparazioni e il recupero di rifiuti costituiti dagli stessi, acquisita al protocollo di Arpae n.PGRE/11627/2016 del 25/10/2016 e successive integrazioni, per la modifica relativa al rifiuto Imballaggi di legno, individuato al codice CER 150103, per il quale si prevede di aumentare i quantitativi in stoccaggio aumentando corrispondentemente la superficie di stoccaggio all'interno del capannone;

Preso atto che la suddetta domanda di modifica è inerente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- iscrizione al registro recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8 comma 4 della Legge n.447/95, art.4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011, art. 10 comma 4 della L.R. n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Visto il parere della Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo n.PGRE/1993/2017 del 22/02/2017, che esprime la compatibilità con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

Visto il parere di conformità urbanistica ed edilizia dell'insediamento rilasciato dal Comune di Reggio Emilia in data 15/05/2017 ed acquisito al protocollo di Arpae n. PGRE/2017/7599 del 26/06/2017;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n.59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**Logistica Pallet Italia Srl**" ubicato nel comune di **Reggio Emilia - Via Cartesio n.2/1**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06
Rifiuti	Iscrizione al registro recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) che il presente atto sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale n. Det-Amb-2016-1383 del 10/05/2016;
- 3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- **Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06;**
 - **Allegato 2 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;**
 - **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**Logistica Pallet Italia Srl**" è autorizzata a svolgere le attività di **fabbricazione e vendita di imballaggi in genere ivi comprese le riparazioni e il recupero di rifiuti costituiti dagli stessi** nell'impianto ubicato in Comune di **Reggio Emilia - Via Cartesio n.2/1 - Loc. Villa Bagno** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	LAVORAZIONE LEGNO	8500	8	8	Materiale Particellare	< 10	
E2	VERNICIATURA	16000	4,7	8 per 3 gg/sett	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 10 < 50	

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare e dei COV (Come C-Tot) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'attività di verniciatura (E2) deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.
- 3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, devono essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,3-0,5 m/s;
- 4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 5) Il **consumo mensile** consentito di prodotti vernicianti e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **250 Kg.**
- 6) Nelle operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% in peso o a base acqua con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso (nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso).

7) I **consumi settimanali o mensili** di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 2.

9) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/11627 del 25/10/2016.

11) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

13) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

14) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06.

Ditta **LOGISTICA PALLET ITALIA Srl**

Impianto: Reggio Emilia – Via Cartesio n.2/1 – Loc. Villa Bagno

Registro Provinciale Recuperatori n. 164

Dato atto che:

- lo stesso impianto risulta iscritto al n. **164** del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 (già iscritta ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 22/1997 come Fantini Imballaggi Group Srl) a far data dal 3/4/2006, a seguito della presentazione delle seguenti comunicazioni:

- comunicazione datata 01/03/2005 pervenuta il 07/03/2005 esercizio attività a far data dal 03/04/2006;
- comunicazione datata 02/10/2008 pervenuta il 06/10/2008 esercizio attività a far data dal 03/02/2009;
- comunicazione datata 10/12/2010 pervenuta il 22/12/2010 esercizio attività a far data dal 18/03/2011;
- comunicazione datata 31/10/2014 pervenuta il 13/11/2014 esercizio attività a far data dal 04/03/2015;

- l'attività di messa in riserva (R13) per la tipologia 9.1 - CER 150103 è funzionale e a completo servizio dell'attività R3 e che, pertanto, le quantità messe in riserva (stoccate) dalla Ditta non possono superare quelle indicate nelle schede tecniche allegate alla comunicazione della Ditta;

1. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella **Tabella n.1** di seguito riportata per i corrispondenti Codici CER. Nella stessa Tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.
2. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate, nello stesso allegato, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici CER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
3. Nel caso di modifiche dell'impianto devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Screening, qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/06.
4. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, dal D.M. 5/2/98 e della normativa in materia di:
 - a. urbanistica ed edilizia;
 - b. inquinamento atmosferico;
 - c. prevenzione incendi;
 - d. smaltimento acque di scarico;
 - e. inquinamento acustico;
 - f. sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tabella n.1 - Tipologie di recupero

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi in legno						R13
9.1.3 lett. c)	recupero nell'industria del pannello di legno					R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		
		mc	t	mc	t	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	6	2	60	20	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	6	3	20	10	
15 01 03	imballaggi in legno	80	20	3200	800	
17 02 01	legno	12	6	400	200	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	9	5	300	170	
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	9	6	260	170	
TOTALE		122	42	4240	1370	

9.1 scarti di legno e sughero, imballaggi in legno						R3	
9.1.3 lett. a)	recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria					R3 (*)	
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
9.1.4 lett. a)	manufatti a base legno e sughero nelle forme usualmente commercializzate						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (stoccaggio funzionale)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
15 01 03	imballaggi in legno	548,6	36	32000	2100	32000	2100
TOTALE		548,6	36	32000	2100	32000	2100

(*) NOTA: La potenzialità giornaliera di recupero nella operazione R3 è pari ad un massimo di 9,5 tonnellate/giorno.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano comunale di zonizzazione acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.